

Esami di Stato conclusivi del I ciclo d'istruzione a.s. 2022/2023

Criteri di espletamento e di valutazione

DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N.59 DEL 29/05/2023

Normativa di riferimento

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche";
- Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- DPR 20 marzo 2009, n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione";
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- D.M. 16 novembre 2012, n. 254 "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione";
- DPR 29 ottobre 2012, n. 263 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- Legge 13 luglio 2015, n.107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato";
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità";
- D.M. 3 ottobre 2017, n.741 "Esami di Stato conclusivo del primo ciclo e operazioni ad esso connesse";
- D.M. 3 ottobre 2017, n.742 "Certificazione delle competenze e modello nazionale della certificazione delle competenze";
- Nota MIUR 10 ottobre 2017, n. 1865 "Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione";
- Nota MIUR 9 gennaio 2018, n. 312 "Modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo – D.M. 742/2017. Trasmissione "Linee guida" e indicazioni operative";
- Nota MIUR 9 maggio 2018, n. 7885 "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti";
- Nota MIUR 4 aprile 2019, n. 5772 "Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019";
- D.M. 22 giugno 2020, n. 35 "Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica";
- Nota informativa MIM 7 febbraio 2023, n. 4155 "Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione".

Requisiti di ammissione all'Esame di Stato

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver partecipato, entro il mese di Aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Circolare MIUR prot. n. 1865/2017

Nota informativa MIM n. 4155/2023

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno/a un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Art. 6 D.lgs n. 62/2017

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Nella deliberazione il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Art. 11 D.Lgs n. 62/2017

Per gli/le **alunni/e con disabilità**, l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione tiene a riferimento il piano educativo individualizzato.

Per **le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170**, la valutazione degli

apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

La valutazione dell'ammissione dell'alunno/a è il risultato di un processo onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio, in specie nell'ultimo anno: non può essere in alcun modo ridotta alla mera misurazione di una media matematica finale.

Griglia per l'attribuzione del voto di ammissione all'Esame di Stato

VOTO	INDICATORI
10	Percorso scolastico molto regolare, partecipazione attiva e personale a tutte le esperienze formative proposte dalla scuola anche extracurricolari.
9	Percorso scolastico regolare, partecipazione attiva a tutte le esperienze formative proposte dalla scuola anche extracurricolari.
8	Percorso scolastico regolare, partecipazione attiva alla maggior parte delle esperienze formative offerte dalla scuola anche extracurricolari.
7	Percorso scolastico regolare, partecipazione costante alla maggior parte delle esperienze formative proposte dalla scuola.
6	Percorso scolastico regolare, partecipazione superficiale alla maggior parte delle esperienze formative proposte dalla scuola.
5	Percorso scolastico non sempre regolare, partecipazione poco costante alle esperienze formative proposte dalla scuola.

Candidati esterni privatisti

Art. 10, comma 5 e comma 6 D.lgs n. 62/2017

Art. 3 D.M. n. 741/2017

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI.

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti minorenni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

Per i candidati privatisti:

- **non si attribuisce il voto di ammissione;**
- **non si redige la certificazione delle competenze.**

Certificazione delle competenze

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Il voto di ammissione all'Esame di Stato deve essere coerente con la certificazione delle competenze che «descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati» (art. 1, c. 3, D.M. n. 742/2017).

Il modello nazionale di certificazione delle competenze per gli **alunni con disabilità certificata** viene compilato coerentemente con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI). Il D.M. 742/17, sia per la certificazione al termine della scuola primaria, che per quella al termine del primo ciclo, recita: *"Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato."* Ciò significa, ad esempio, che possono essere allegati al modello dei descrittori (es. rubriche, griglie) che declinano la padronanza delle competenze chiave, descritte dalle dimensioni del Profilo, in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti dalla certificazione.

Modalità di svolgimento dell'esame e voto finale

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

- 1) prova scritta di italiano;
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- 3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate (inglese e francese).

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

La **prova scritta di italiano** (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

1. testo narrativo o descrittivo;
2. testo argomentativo;

3. comprensione e sintesi di un testo.

- Cfr. Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado (Indicazioni nazionali del 2012):

✓ L'alunno legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un'interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l'accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). [...]

La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati.

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curriculum (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

- Cfr. Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado (Indicazioni nazionali del 2012):

- ✓ L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

1. problemi articolati su una o più richieste;
2. quesiti a risposta aperta.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria (francese) e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per francese).

- Cfr. Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la lingua inglese (Indicazioni nazionali del 2012):

- ✓ L'alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e

nel tempo libero. [...] Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. [...] Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. [...].

- Cfr. Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la seconda lingua comunitaria (Indicazioni nazionali del 2012):
- ✓ L'alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. [...] Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall'insegnante. Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.

La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curriculum.

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo;
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo;
3. elaborazione di un dialogo;
4. lettera o e-mail personale;
5. sintesi di un testo.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Il colloquio orale avrà durata massima di 30 minuti.

Alunni disabili/con bisogni educativi speciali

Per **i candidati con disabilità** l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato (Art. 11 D.Lgs. 62/2017 -Art. 14 D.M. 741/2017) con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

La sottocommissione, sulla base del p.e.i., relativamente alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno/o in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Per **i candidati con disturbi specifici di apprendimento** certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato dal consiglio di classe (Art. 11 D.Lgs. 62/2017 -Art. 14 D.M. 741/2017). Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare tempi più lunghi di quelli ordinari; può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici ma solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunna/o la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

Per **i candidati con altri bisogni educativi speciali**, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della L. 170/2010 e della L. 104/1992, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Per **i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare**, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.

Griglie di valutazione delle prove di esame

cfr. **Indicazioni nazionali del 2012**: Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo.

art. 5, c. 6, D.M. n. 741/2017: La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d'esame, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

- **Le griglie di valutazione delle prove di esame sono allegate al presente documento.**

Valutazione finale

art. 13 D.M. n. 741/2017

La valutazione finale dell'esame di Stato di ciascun candidato è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

Supera l'esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.

Attribuzione della lode

La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di

dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

Pubblicazione dell'esito dell'Esame

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli/le alunni/e con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Candidati assenti e sessioni suppletive

L'articolo 8, comma 10, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 e l'articolo 11 del decreto ministeriale n. 741/2017 prevedono che per gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di classe, la Commissione predisponga una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico (31 agosto). L'O.M. 90/2001 all'art. 6, comma 1 precisa che vanno predisposte dalla commissione d'esame prove suppletive seguendo gli stessi criteri utilizzati per la sessione normale.

In caso di malattia del candidato occorre che il genitore presenti un certificato medico che attesti, in particolare, l'impossibilità a sostenere le prove scritte e/o il colloquio per motivi di salute, con l'indicazione del periodo. Le informazioni in merito vanno verbalizzate allegando la relativa documentazione.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di II grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale.